

Certificati di malattia e obbligatorietà della visita medica

Se il medico di medicina generale nell'atto di redigere il certificato di malattia non visita il malato e certifica quanto verbalmente esposto del suo assistito rischia un mese di sospensione dall'esercizio professionale. È quanto si evince dalla sentenza numero 3705/12, redatta dalla terza Sezione Civile della Cassazione

Può essere sospeso dall'esercizio professionale il Mmg che giustifica la mancata presenza in servizio del lavoratore senza averlo visitato.

La certificazione deve attestare le patologie riscontrate e non le attestazioni fatte dal paziente, per non venire meno all'articolo 24 del codice deontologico. È questa in sintesi la conclusione dei giudici di Cassazione della terza Sezione Civile (Sentenza 3705/12, pubblicata il 9 marzo 2012) con cui si rigetta il ricorso di un Mmg contro la sanzione disciplinare di un mese di sospensione dall'esercizio professionale stabilita dal Consiglio dell'OMCeO di Milano.

Secondo i giudici di Cassazione "è escluso che possa ammettersi l'esistenza di certificati di tipo "anamnestico", in cui il sanitario si limiterebbe ad attestare quanto sostenuto dal cliente rispetto al proprio stato di salute nei giorni precedenti la redazione del documento...".

Inoltre nella sentenza, specificatamente nei motivi della decisione, i

giudici sottolineano che: "(...) preso atto che - come riconosciuto dallo stesso medico - questi aveva redatto, a richiesta del paziente, sul modulo ufficiale, certificati attestanti le patologie patite in giorni precedenti, come riferite dallo stesso, senza alcun accertamento medico - si riteneva integrata la violazione dell'art. 24 del codice deontologico per avere il medico rilasciato, quantomeno con superficialità, una certificazione diversa da quella autorizzata dalla normativa, nonostante fosse ragionevolmente chiaro il fine del paziente di giustificare le precedenti assenze dal lavoro".

Si ritiene "congrua la sanzione in ragione della gravità del comportamento, emergente dall'utilizzo del modulo e dalla mancata percezione della gravità (...) da parte del medico". "Di tutta evidenza è, poi, la non ipotizzabilità - già da un punto di vista logico - di un certificato anamnestico, nel quale la ricognizione di precedenti stati patologici riferiti dal paziente sia finalizzata, non al medico per pervenire ad una diagnosi attuale delle patologie in atto, ma alla giustificazione di una assenza dal lavoro. D'altra parte, proprio la disciplina - nell'ambito delle convenzioni tra Ssn e medici di famiglia - della certificazione per incapacità al lavoro su moduli (da inviare al datore di lavoro e all'ente previdenziale), rende evidente gli obblighi del medico, connessi alla sua funzione di certificatore di patologie riscontrate, al fine di scongiurare comportamenti illeciti".

